

**INTERMEDIAZIONE IN CAMBI****Aggiornamento Nr. 07 del 23 settembre 2021****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Sede legale	Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
Capitale Sociale	€ 39.241.087,50 i.v.
Telefono	0734 2861
Telefax	0734 286201
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	5102
Codice ABI	6150.7
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	00112540448
Sito Internet	<a href="http://www.carifermo.it">www.carifermo.it</a>
Indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:direzione@carifermo.it">direzione@carifermo.it</a>
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	<a href="mailto:direzione.carifermo@legalmail.it">direzione.carifermo@legalmail.it</a>
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO****Struttura e funzione economica**

L'intermediazione in cambi consiste nella attività di negoziazione di un valuta contro un'altra, a pronti o a termine. Nel mercato dei cambi a pronti, le divise vengono scambiate entro due giorni lavorativi (cosiddetta valuta spot/forex); nel mercato dei cambi a termine, le divise vengono scambiate a date future predeterminate.

I contratti conclusi nel mercato dei cambi a termine sono denominati "contratti a termine secco" e "contratti a termine flessibile".

**Il contratto a termine secco** comporta l'impegno inderogabile ad acquistare (import – posizione debitoria) o vendere (export – posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto. Qualsiasi oscillazione futura della divisa acquistata o venduta diventa ininfluenza per il sottoscrittore del contratto che, mediante la fissazione del cambio a termine, conosce a priori l'esatto controvalore della valuta che dovrà pagare o incassare.

**Il contratto a termine flessibile** consente di acquistare o vendere, in qualsiasi momento nell'arco della durata del contratto (data di esercizio), un'importo minimo espresso in divisa estera (tranche), ad un determinato prezzo (strike price) fino alla concorrenza della quantità determinata alla conclusione del contratto (importo di riferimento). Qualora il cliente non intenda avvalersi della facoltà di esecuzione anticipata, parziale o totale, di cui sopra, il regolamento dell'operazione avverrà in un'unica soluzione alla scadenza contrattuale.

Importo di riferimento: minimo usd 100.000,00 (o relativo ctv di altra divisa);

Importo Tranche: minimo usd 30.000,00 (o relativo ctv di altra divisa);

Data di esercizio: dal giorno lavorativo successivo alla valuta di contrattazione, a 2 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza;

Durata: da 3 giorni lavorativi, a 1 anno.

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischio di cambio – la variazione del rapporto di cambio verificatosi tra due divise in un arco temporale considerato, comporta la possibilità di conseguire utili o perdite;
- rischio Paese - l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di crisi politiche o economiche, che interessano il Paese di riferimento.

**CONDIZIONI ECONOMICHE****NEGOZIAZIONE DI VALUTA ESTERA**

DESCRIZIONE	VALORE	
Commissioni di intervento per ogni operazione	0,150% minimo 6,00 Euro	
Spese postali/negoziatore	8,50 Euro	
Valuta di addebito espressa in giorni lavorativi	0 giorni	
Valuta di accredito espressa in giorni lavorativi valuta Forex	2 giorni	
Spese operazione a termine	8,50 Euro	
Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi	2,00 Euro	
Spese operazione a termine Flessibile	30,00 Euro	

**CLAUSOLE CONTRATTUALI****Recesso dal contratto**

Ciascuna parte ha il diritto di recedere dal Contratto con preavviso di almeno 15 giorni, fatta salva l'ipotesi di giusta causa. Il recesso ha effetto dal momento in cui la parte non recedente riceve la comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R., decorso il termine di preavviso. Il recesso dal Contratto ne provoca la cessazione, cui la Banca provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Nr. Giorni 15.

**Reclami**

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

**Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.**  
Ufficio Reclami  
Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO  
e-mail: [reclami@carifermo.it](mailto:reclami@carifermo.it)    PEC: [reclami@pec.carifermo.it](mailto:reclami@pec.carifermo.it)

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti...);

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato è successivo alla data del 01.01.2009, nel limite di 100.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e [www.carifermo.it](http://www.carifermo.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
  - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

### LEGENDA

<b>Cross Rate</b>	<i>Cambio di una valuta in termini di un'altra così come espresso dal rapporto esistente tra i rispettivi cambi contro il Dollaro USA.</i>
<b>Data valuta</b>	<i>Data alla quale viene effettuato il regolamento delle negoziazioni effettuate nella giornata operativa di riferimento.</i>
<b>Forex</b>	<i>"FOReign EXchange" – Mercato Interbancario delle valute.</i>
<b>Importo tranche</b>	<i>Importo minimo trattabile per singola data di regolamento</i>
<b>Intermediazione in cambi</b>	<i>Si intende l'attività di negoziazione di una valuta, compreso l'Euro, contro un'altra, a pronti o a termine.</i>
<b>Operazione in cambi a pronti</b>	<i>Si intendono le trasformazioni di una valuta, compreso l'Euro, in un'altra valuta, con regolamento fino a due giorni lavorativi dalla data di contrattazione.</i>
<b>Operazione in cambi a termine</b>	<i>Si intendono le trasformazioni di una valuta, compreso l'Euro, in un'altra valuta, con regolamento dopo il secondo giorno lavorativo dalla data di contrattazione.</i>
<b>Operazione a termine hedging</b>	<i>Sono operazioni di acquisto o vendita a termine di divisa contro divisa oppure Euro, a copertura di rischio commerciale o finanziario.</i>
<b>Operazione a termine trading</b>	<i>Sono operazioni di acquisto o vendita a termine di divisa contro divisa oppure Euro, a fini speculativi.</i>
<b>Prezzo di esercizio (strike)</b>	<i>Il cambio concordato al quale l'importo di riferimento verrà scambiato alla data di regolamento.</i>
<b>Tasso di cambio</b>	<i>Prezzo al quale vengono scambiate le valute; indica cioè quante unità variabili di una valuta (valore incerto) si scambiano con una quantità fissa (valore certo) dell'altra. La valuta di quantità fissa viene definita Valuta di Riferimento e può essere a pronti o a termine.</i>
<b>Valute negoziabili</b>	<i>Euro – Dollaro USA – Dollaro Canadese – Sterlina Inglese – Corona Danese – Yen Giapponese – Franco Svizzero – Corona Norvegese – Corona Svedese – Dollaro Australiano.</i>